



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°362 del 24/07/2020

Per il 30/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
LIVIO ZACCAGNINI

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEPERE FRANCESCO FINO AL 13/02/2022 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.286 LND DEL 13/02/2020

(Gara: MONTE SAN BIAGIO – FORMIA CALCIO ASD del 21/12/2019 – Campionato Under 19 Regionale Fascia “B”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

La Corte Sportiva d'Appello, visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, deducendo, a tal riguardo, che il calciatore Lepere Francesco - mentre insieme ad altri compagni chiedeva spiegazioni all'Arbitro sull'entità del recupero concesso - aveva soltanto appoggiato la mano destra sul torace del Direttore di Gara, senza cagionargli alcuna lesione o conseguenza fisica; prova ne sia che, a seguito del controllo medico effettuato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone, all'Arbitro era stata diagnosticata una semplice cervicalgia guaribile in due giorni, e non tre come erroneamente indicato nel provvedimento del Giudice Sportivo.

Esaminati i fatti così come analiticamente descritti nel rapporto di gara, risulta comprovato che al temine dell'incontro, il calciatore Lepere, dopo essersi avvicinato di corsa all'Arbitro, aveva

allungato il braccio e con la mano destra aveva stretto la gola di quest'ultimo "per circa due secondi" provocandogli forte dolore; il calciatore era stato poi subito allontanato dal capitano e dai dirigenti.

Ha riferito inoltre l'Arbitro che, persistendo il dolore alla giugulare, si era poi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone dove gli era stato diagnosticato "un trauma alla regione giugulare", senza ematomi ("non ematomi sottocutanei"), con una prognosi di "gg 2 s.c.".

Valutato il comportamento del calciatore Lepere, va sicuramente riconosciuta la natura violenta del gesto compiuto da lui compiuto nei confronti dell'Arbitro; gesto grave ed inaccettabile, meritevole come tale di essere severamente sanzionato.

Nel determinare la misura della sanzione, questa Corte ritiene tuttavia che nel caso in esame non possa applicarsi automaticamente la sanzione minima prevista dall'art. 35 cpv 4 del C.G.S., solo perché l'Arbitro si è fatto visitare in un Pronto Soccorso, ma occorre anche valutare l'esito di tale controllo medico, sicché se non viene riscontrata alcuna lesione o quanto meno un ematoma, ma si accerta soltanto una sensazione di dolore post traumatico alla regione giugulare, guaribile in appena due giorni, è evidente che dovrà escludersi l'applicazione della sanzione minima del cpv 4 dello stesso art. 35.

Richiamato inoltre, per i motivi sussinti, anche il contenuto dell'art. 13 cpv 2 del C.G.S. che disciplina le circostanze attenuanti, questa Corte riduce quindi, come da dispositivo, la sanzione comminata del G.S.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Lepere Francesco al 31/08/2021.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 SGS DEL 28/02/2020
(Gara: VIS SEZZE – VIRTUS NETTUNO del 26/02/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società ASD Vis Sezze proponeva reclamo avverso l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

In particolare la reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che tutta la gara si era svolta in un clima sereno.

Anche la direzione arbitrale non era stata mai fatta oggetto di proteste né sul campo né sugli spalti. Tra l'altro sugli spalti erano presenti solo atleti del Vis Sezze in attesa di allenarsi successivamente alla fine dell'incontro.

Inoltre la Vis Sezze ribadiva che nessuno presente al campo tra i propri sostenitori abbia mai rivolto insulti di stampo razzista nei confronti di giocatori avversari.

Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione ritiene di accogliere parzialmente il reclamo.

Preliminarmente ritiene che dalla lettura del referto non emerge nessuna offesa rivolta dal pubblico presente al direttore di gara.

Per quanto concerne il comportamento del pubblico presente questo Commissione ritiene che quanto descritto dal direttore di gara, alla luce del clima generale della partita piuttosto tranquillo, possa portare ad una lieve diminuzione dell'ammenda comminata.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FUTSAL ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE SCORPIONI ANDREA PER 5 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE FERRACCIOLI ANDREA FINO AL 30/09/2020, A CARICO DEI CALCIATORI NOTARNICOLA MICHELE E BERTINI NICO PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BORIELLO DANILO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 C5 DEL 4/03/2020
(Gara: FUTSAL ACADEMY – LA PISANA CALCIO A 5 del 29/02/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie C2 Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe;
Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata;
La società Futsal Academy proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante, preliminarmente, teneva ad evidenziare il particolare clima che si era venuto a creare al centro sportivo causa comportamenti scorretti e da subito sopra le righe dei sostenitori della squadra avversaria che, giunti all'impianto sportivo in numero cospicuo, fin dall'inizio davano vita a comportamenti offensivi ed intimidatori nei confronti dei calciatori della compagine di casa. A causa di ciò dovevano intervenire da subito circa dieci agenti di polizia.

Per tutta la durata dell'incontro i sostenitori della Pisana C5 insultavano e minacciavano gli avversari e lo stesso direttore di gara.

Per quanto attiene alle squalifiche inflitte ai propri calciatori ed al proprio allenatore la Futsal Academy ribadisce che quanto verificatosi è stato dovuto al pesante clima generato dai sostenitori della squadra avversaria e che i propri calciatori hanno soltanto protestato, seppur in maniera vibrante e con qualche espressione sopra le righe, senza mai compiere atti violenti o eccessivi nei confronti dell'arbitro e degli avversari. In estremo subordine la Futsal Academy richiedeva che le squalifiche comminate a giornata venissero trasformate a tempo.

Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione.

La scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed il supplemento, il verbale di audizione ritiene di accogliere parzialmente il reclamo. Preliminariamente ritiene non accoglibile la richiesta relativa alla trasformazione delle squalifiche comminate "a giornate" in "a tempo".

Nel merito si ritiene che le squalifiche inflitte all'allenatore Scorpioni ed ai calciatori Borriello e Ferraccioli siano corrette ed adeguate ai comportamenti tenuti a fine gara e peraltro dettagliatamente descritti dal direttore di gara.

Alla luce di quanto accaduto si ritiene che possano essere lievemente ridotte le squalifiche comminate ai calciatori Notarnicola e Bertini. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Notarnicola Michele e Bertini Nico a 3 gare.

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituita.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 24 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli